

Decisione di contrarre n. 016 del 22/01/2024

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Procedura telematica aperta per l'affidamento delle polizze infortuni e RCT/O a favore della Federazione, dei tesserati e affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana
CODICE IDENTIFICATIVO	RA 011_24_PA
CIG	Il CIG verrà comunicato da ANAC a seguito della pubblicazione della procedura sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
BENEFICIARIO	Federazione Ciclistica Italiana. Sport e Salute S.p.a. agisce in qualità di centrale di committenza ausiliaria, secondo le condizioni specificate nei seguenti atti: - "Accordo Quadro" stipulato in data 20/12/2023 tra "Sport e Salute S.p.a." e "Federazione Ciclistica Italiana"; - "Atto esecutivo" stipulato in data _____ tra "Sport e Salute S.p.a." e "Federazione Ciclistica Italiana"
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura aperta ex art.71 del D. Lgs.36/2023
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 8.397.702,33 comprensivi di imposte e contributi di legge, di cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 7.057.605,83 come base d'asta per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto; ▪ € 14.143,50 per costi della manodopera; ▪ € 1.325.953,00 per proroga tecnica ex art. 120 c.11
DURATA	La durata dell'appalto (escluse le opzioni) è di 32 mesi e decorrerà dalle ore 24:00 del 30.04.2024 e scadrà alle ore 24:00 del 31.12.2026
EVENTUALI OPZIONI	Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, la Federazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 1.325.953,00 (euro unmilionetrecentoventicinquenovecentocinquantatre/00), comprensivo di imposte e contributi di legge
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Requisiti di idoneità: a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; b) possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al d.lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato UE. Requisiti di capacità economica e finanziaria: c) Fatturato globale, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, relativo a una raccolta premi nel ramo Danni pari a € 14.143.498,66 (euro quattordicimilionicentoquarantatremilaquattrocentonovantotto/66). Requisiti di capacità tecnica e professionale: d) Esecuzione continuativa negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando, ossia per le annualità 2021-2022-2023, di prestazioni analoghe a quelle in

	<p>affidamento, per un importo minimo, per l'intero periodo, pari ad almeno € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00) comprensivo di imposte e contributi di legge.</p> <p>Per servizi analoghi si intende l'aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara uno o più contratti con federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, aventi ad oggetto il servizio concernente l'assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi.</p>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	<p>Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:</p> <p>PE = 40</p> <p>PT = 60</p>
SUDDIVISIONE IN LOTTI	<p>NO</p> <p>Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i servizi oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività e processi strettamente correlati tra loro. Inoltre, in tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali e la ripartizione delle responsabilità contrattuali, con conseguenti possibili criticità in sede di esecuzione contrattuale. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la stazione appaltante ha comunque tenuto conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.</p>
MOTIVAZIONI	<p>Il subappalto è consentito esclusivamente in relazione alle seguenti prestazioni: gestione dei sinistri, attività peritali, altri atti diversi dalla copertura del rischio e ciò in ragione della specificità delle prestazioni richieste che richiedono un operatore economico unico che esegua direttamente le prestazioni al fine di non pregiudicare la corretta erogazione del servizio.</p> <p>Le predette prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ciò in ragione dell'esigenza di garantire la corretta erogazione del servizio dato dall'unicità decisionale dell'operatore economico.</p>
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	<p>Contratto standard di Sport e salute.</p>
DEROGHE AL BANDO TIPO	<p>è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 27 Giugno 2023, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC; ▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) del D.Lgs.36/2023, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 68 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 5 e seguenti del citato art. 68, con tutte le conseguenze connesse; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria; ▪ in conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui agli art. 95, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente; - gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4: <ul style="list-style-type: none"> ○ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 94, comma 1; ○ le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 94, comma 1; ○ il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 94, comma 1; ○ ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico. <p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 98: <ul style="list-style-type: none"> ○ per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza; ○ nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono
--	---

	<p>(nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).</p> <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte o comunque risalenti al triennio precedente; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale dell'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe, è stato precisato che le annualità sono le seguenti: 2021-2022-2023; ▪ è stato precisato che in caso di proroga l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva pena la risoluzione del contratto; ▪ è stato previsto che debba essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Procurement) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne; ▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 90, comma 1, del Codice; ▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023; ▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sport e salute S.p.A. agisce nell'ambito della presente iniziativa come Centrale di committenza ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 36/2023. ▪ Nella riunione del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Sport e salute ha deliberato di autorizzare l'Amministratore Delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti finalizzati alla pubblicazione e all'espletamento della presente procedura di gara. ▪ Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale e pertanto si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 117, comma 14, del D.Lgs. 36/2023). ▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, del D. Lgs 50/2016, 29 e 25 del D.Lgs. 36/2023, all'interno del Portale fornitori ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni <p>A norma dell'articolo 17, comma 3, ove venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, il termine di conclusione delle procedure di aggiudicazione è:</p> <p>a) procedura aperta: nove mesi.</p>
<p>RESPONSABILI PROCEDIMENTO</p>	<p>DEL</p> <p>Ai sensi dell'art. 62, comma 13, del Codice, il Responsabile Unico di Progetto, per le attività di pertinenza di Sport e Salute S.p.a. (fase di affidamento), è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement di Sport e Salute S.p.a. Per le attività di pertinenza della Federazione Ciclistica Italiana, il Responsabile Unico di Progetto è il Dott. Gavino Marcello Tolu.</p> <p>Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà definito al momento della stipula del Contratto.</p>

L'Amministratore delegato

Dott. Diego Nepi Molineris

